



1.	PREMESSE.....	3
2.	PIATTAFORMA TELEMATICA	4
2.1	La piattaforma telematica di negoziazione	4
2.2	Modalità di identificazione sul sistema telematico.....	4
2.3	Dotazioni tecniche.....	5
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
3.1	Documenti di gara.....	5
3.2	Chiarimenti	6
3.3	Comunicazioni	6
4.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
4.1	Importo complessivo dell'appalto.....	7
4.2	Durata	8
4.3	Revisione prezzi	8
4.4	Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	8
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6.	REQUISITI GENERALI.....	10
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7.1	Requisiti di idoneità professionale	11
7.2	Requisiti di capacità tecnica e professionale	14
7.3	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	15
7.4	Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE	16
8.	AVVALIMENTO	16
9.	SUBAPPALTO	18
10.	GARANZIA PROVVISORIA	18
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	20
12.	CONTROLLI FVOE.....	20
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
14.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	32
14.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	32

14.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica ...	36
14.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il punteggio dell'offerta economica	37
14.4 Metodo di calcolo dei punteggi	38
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	38
16. COMMISSIONE GIUDICATRICE	39
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	39
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	40
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	40
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	40
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FUSSI FINANZIARI	43
23. CODICE DI COMPORTAMENTO	43
24. ACCESSO AGLI ATTI	43
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	44
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44



DISCIPLINARE DI GARA S235

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A NUOVE OPERE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' E IN GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

1. PREMESSE

Con determina dirigenziale n. 1345 del 11/06/2025 questa Amministrazione ha disposto di concludere un accordo quadro con un unico operatore economico per servizi di ingegneria relativi a nuove opere e manutenzione del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città metropolitana di Firenze – zona 1 Alto Mugello e Mugello Ovest.

L'affidamento avverrà con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023– Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), svolta in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice e sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 41, comma 15-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, lettera a) dell'Allegato I.3 al Codice, la presente procedura di selezione deve essere conclusa entro 9 mesi dalla pubblicazione.

Il CPV prevalente è 71322500-6 servizi tecnici.

Il CUP sarà indicato al momento dell'affidamento dei contratti attuativi dell'accordo quadro in relazione allo specifico intervento da monitorare.

Il luogo di svolgimento del servizio è nel territorio della Città metropolitana di Firenze [codice NUTS ITI14].

La stazione appaltante è la Città metropolitana di Firenze con sede in via Cavour n. 1, 50129 Firenze (Italy) – C.F. 80016450480 – tel. n. 055/2760.035/772 – <http://www.cittametropolitana.fi.it> – e-mail appalti@cittametropolitana.fi.it – PEC cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it.

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Maria Teresa Carosella.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'area istruzioni della Piattaforma al link <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla Piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso le indicazioni sulle dotazioni tecniche o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In subordine è possibile tramite userid e password. Il certificato digitale utilizzato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di identificazione e l'accesso alla Piattaforma sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0281480761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2.3 DOTAZIONI TECNICHE

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, e nelle “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START*” approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione “Progetto”.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
- PDF /A JPG per le immagini.

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- elaborati di gara comprensivi del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- schema di contratto accordo quadro;
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi e relativo allegato, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 48 del 30 maggio 2018, liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/> al sottomenu «protocolli-di-legalita-e-codici-di-comportamento».

L'appalto è disciplinato anche dal D.Lgs. 36/2023, dal DM 17 giugno 2016 e dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “*Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori*”, di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007,

n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GK*” approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO. La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma START all’indirizzo <https://start.toscana.it/>.

3.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione CHIARIMENTI, nell’area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sulla Piattaforma nella sezione COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE posta all’interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 10 giorni prima della scadenza. Ai sensi dell’art. 159 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la Piattaforma.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 comma 1 del Codice.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell’Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla Piattaforma START nell’area riservata alla gara.

L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Le comunicazioni di cui all’art. 90, comma 1 del Codice saranno fatte all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l’Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 66, comma 1, lett. a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

4.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

La procedura riguarda la conclusione di un accordo quadro, di cui all'art. 59 del Codice, con un unico operatore economico, per l'esecuzione di servizi di ingegneria relativi a progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, verifica e sorveglianza archeologica, valutazione di stabilità alberature, come meglio dettagliati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per la realizzazione di nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città metropolitana di Firenze.

La gara è impostata in un unico lotto in ragione del fatto che i servizi riguardano una delle zone di manutenzione in cui è suddiviso il territorio della Città metropolitana di Firenze, per cui una ulteriore frammentazione non sarebbe ideale nell'ottica di una politica di contenimento dei costi e di economie di scala.

L'importo massimo dell'accordo quadro, al netto di Iva e/o altre imposte di legge, è pari ad € **1.414.203,10** come da seguente prospetto:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
PFTE, esecutiva, CSP, Viarch	71322500-6	€ 810.111,31
DL e CSE	71356000-8	€ 496.991,79
Redazione VPIA e sorveglianza archeologica	71351914-3	€ 68.600,00
Valutazione di stabilità alberature	71356000-8	€ 38.500,00
Importo a base di gara		€ 1.414.203,10

L'importo dei servizi di ingegneria è stato calcolato ai sensi dell'art. 41 del Codice, con le modalità di cui all'allegato I.13, e ai sensi del DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice", come meglio dettagliato nelle tabelle di determinazione corrispettivi dell'allegato "Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi", sulla base di un importo dei lavori di € **14.411.614,24**. Per il calcolo del servizio di redazione della VPIA e dei servizi archeologici è stato applicato l'art. 6 del decreto, per i servizi di verifica statica delle alberature tenendo conto dell'elenco prezzi adottato dall'Amministrazione in occasione di appalti analoghi.

Le attività e le prestazioni di cui al presente accordo quadro non sono predeterminate nel numero e nelle quantità, ma saranno individuate e quantificate dalla stazione appaltante nel periodo di vigenza dell'accordo quadro, in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto degli eventuali Ordini di Servizio. Pertanto la stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo massimo, né alla sua distribuzione temporale nel periodo di validità. L'accordo quadro costituisce infatti uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione. La stipula dell'accordo quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Città Metropolitana e l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei "contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito.

Di seguito le categorie di appartenenza e il grado di complessità dei servizi da affidare:

Destinazione funzionale	ID. Opere	Grado di complessità	Importo corrispettivo	Importo lavori
--------------------------------	------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------

Manutenzione	V.01	0,40	€ 186.275,43	€ 2.518.903,92
Viabilità ordinaria	V.02	0,45	€ 122.199,20	€ 1.612.051,31
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni	S.02	0,50	€ 210.350,12	€ 2.585.197,59
Strutture, opere infrastrutturali puntuali	S.04	0,90	€ 895.378,35	€ 7.695.461,42
Totale			€ 1.414.203,10	€ 14.411.614,24

La prestazione principale è quella relativa a S.04.

Tutti gli importi dovranno comunque intendersi indicativi, sia per quanto riguarda gli interventi, che per quanto riguarda la suddivisione delle singole Id. Opere. Pertanto la stazione appaltante si riserverà, nell'ambito dell'importo massimo, di richiedere servizi oggetto dell'accordo quadro per un diverso importo per le singole Id. Opere e anche per Id. Opere non menzionate nella tabella.

L'importo soggetto a ribasso è pari ad € 494.971,09, pari al 35% dell'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 i servizi in oggetto non presentano rischi da interferenze, per cui non è stata necessaria la redazione del DUVRI. Al contempo non si identificano oneri relativi alla sicurezza.

I singoli contratti attuativi sono finanziati con fondi allocati nel bilancio della stazione appaltante.

4.2 DURATA

L'accordo quadro avrà la durata di 48 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo. Non è previsto rinnovo. Alla scadenza del contratto il contraente sarà comunque tenuto ad ultimare i servizi iniziati in vigenza di contratto ed eventualmente non ancora conclusi, fatta salva l'applicazione delle penali per le ipotesi di ritardo o inadempimento, nonché il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

4.3 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice e dell'allegato II.2-bis.

4.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice:

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, tenuto conto del contributo CNPAIA del 4%, è pari dunque ad € 1.764.925,47 al netto di Iva 22%.

Importo a base di gara	€ 1.414.203,10
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 282.840,62
CNPAIA 4%	€ 67.881,75
Valore globale stimato	€ 1.764.925,47

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 66, c. 1 del Codice in possesso dei requisiti minimi stabiliti nella parte V dell'allegato II.12 del Codice (gli stessi devono essere posseduti dai consorziati, i partecipanti ai GEIE e ai raggruppamenti) e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 66 del Codice che intendono eseguire le proprie prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Trova inoltre applicazione nei confronti degli operatori partecipanti alla presente procedura la norma sul conflitto di interesse di cui dell'art. 16 comma 4 del Codice.

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dal Codice.

PERTANTO L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 94, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall'obbligo di dichiarazione le condanne per cui l'esclusione non va disposta ai sensi dell'art. 94, comma 7 del Codice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Tale condizione è dichiarata nel DGUE Parte III sezione D punto 6.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Tale condizione è dichiarata dall'operatore nel Modello A.1.ter Dichiarazioni aggiuntive.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo 159/2011 *(l'accettazione viene dichiarata mediante apposito modello allegato alla documentazione di gara)*.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti commi.

I documenti richiesti agli operatori economici, ove possibile, ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere inseriti nel FVOE 2.0.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria gli operatori economici devono possedere, ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice, i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 al Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti del concorrente

I requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza e secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara *(da indicare nel DGUE Parte IV, sezione A "Iscrizione in un registro commerciale")*.

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

Iscrizione agli appositi albi professionali e specifici requisiti di abilitazione dei professionisti del gruppo di lavoro, previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al **modello A.2.bis** predisposto dalla stazione appaltante per ogni figura professionale: nome e cognome del professionista, codice fiscale, ruolo, requisiti.

Si precisa che i ruoli (figure) professionali “minimi” indicati nella tabella sottostanti, si riferiscono a persone fisiche distinte.

Per lo svolgimento dell'incarico in oggetto si prevede che il personale tecnico occorrente **sia almeno di 8 (otto) unità, che corrispondono alle figure professionali indicate in grassetto nella tabella (n. 2 progettisti, progettista geologo, progettista esperto in aspetti paesaggistici e culturali, CSP, archeologo, esperto in valutazione di stabilità delle alberature, ispettore di cantiere).**

E' ammesso che un unico professionista sia indicato come responsabile di più figure tra quelle elencate nella tabella, con le seguenti prescrizioni:

- i due progettisti potranno ricoprire anche il ruolo del progettista esperto in strutture, se in possesso dei requisiti richiesti;
- i due progettisti potranno ricoprire anche il ruolo del DL oppure del DO esperto strutture, se in possesso dei requisiti richiesti;
- il progettista geologo potrà ricoprire il ruolo del DO geologo;
- il CSP potrà ricoprire il ruolo di CSE.

E', inoltre, fatto obbligo di indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (che può coincidere con un soggetto incaricato di uno dei ruoli presenti nel gruppo di lavoro).

Ruolo	Requisiti	n.	% incidenza
Progettista	Laurea magistrale o quinquennale in <u>ingegneria</u> abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, settore a: civile e ambientale oppure laurea magistrale o quinquennale in <u>architettura</u> , abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla sezione A – Settore A del relativo Ordine professionale	2	30%
Progettista esperto in strutture	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, settore a: civile e ambientale	1	6%
Progettista Geologo	Laurea magistrale o quinquennale in geologia, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale	1	5%
Progettista esperto in aspetti paesaggistici e culturali	Laurea magistrale o quinquennale in <u>architettura</u> , abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla sezione A – Settore A del relativo Ordine professionale	1	3%
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP)	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV Dlgs 81/08 e s.m.i (in particolare deve possedere i requisiti di cui all'Art. 98 del Dlgs 81/08)	1	5%
Archeologo	Laurea magistrale in lettere con indirizzo archeologico o conservazione dei beni culturali ovvero titolo equivalente alla laurea magistrale o specialistica nell'ambito dell'ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270) e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia ed iscrizione nell'elenco degli Archeologi Professionisti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - 1ª Fascia, abilitati alla Verifica preventiva dell'Interesse Archeologico o in possesso di requisiti	1	2%
Esperto in valutazione di stabilità delle alberature	Laurea magistrale o quinquennale in Scienza Agrarie, Scienze forestali o equipollenti, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali	1	2%
Direttore dei Lavori – DL	Laurea magistrale o quinquennale in <u>ingegneria</u> abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, settore a: civile e ambientale oppure laurea magistrale o quinquennale in <u>architettura</u> , abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla sezione A – Settore A del relativo Ordine professionale	2	24%
Direttore Operativo Esperto Strutture (DO)	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale, settore a: civile e ambientale	1	8%
Direttore Operativo Geologo (DO)	Laurea magistrale o quinquennale in geologia, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale	1	3%
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV Dlgs 81/08 e s.m.i (in particolare deve possedere i requisiti di cui all'Art. 98 del Dlgs 81/08)	1	5%
Ispettore di cantiere (IC)	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto, iscrizione al relativo Ordine Professionale qualunque settore, qualunque sezione, ovvero diploma di Geometra o Perito Edile, iscrizione al rispettivo Albo Professionale.	1	7%

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente o i concorrenti, **in caso di raggruppamento**, indicano nell'allegato A.2.bis) il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specificano il rapporto organizzativo rispetto al concorrente/membro del RTP:

- professionista singolo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente;
- collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 e dall'allegato II.12 del Codice.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1. **Sono richiesti servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle Id. Opere cui si riferiscono i servizi da affidare, di importo complessivo, per ogni Id. Opera, almeno pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

2. **Sono richiesti servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando, per ciascuna delle Id. Opere della successiva tabella, di importo complessivo, per ogni Id. Opera almeno pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Tale requisito può essere dimostrato tramite massimo **due servizi per ciascuna Id. Opera. E' inoltre possibile dimostrare il possesso del requisito mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa Id. Opera.**

Tale requisito, di natura tecnica, è richiesto poiché ritenuto essenziale per dimostrare la capacità dell'operatore ad eseguire l'appalto con la competenza adeguata. *Deve essere dichiarato tramite il modello A.2.ter.*

Al fine della determinazione dei servizi di architettura e ingegneria saranno valutati esclusivamente incarichi di studio di fattibilità e/o progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione, svolti nella Id. Opera.

Tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura sono da considerarsi ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Gli importi minimi dei lavori, per Id. Opere, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria	Destinazione funzionale	ID. OPERE	Classi e cat. L. 143/49	Grado di compl.	Valore delle opere	Importo requisito 7.2.1	Importo requisito 7.2.2
Infrastrutture per la mobilità	Manutenzione	V.01	VI/a	0,40	€ 2.518.903,92	€ 2.518.903,92	€ 1.007.561,57
Infrastrutture per la mobilità	Viabilità ordinaria	V.02	VI/a	0,45	€ 1.612.051,31	€ 1.612.051,31	€ 644.820,52
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	S.02	IX/a	0,50	€ 2.585.197,59	€ 2.585.197,59	€ 1.034.079,04
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntual	S.04	IX/b	0,90	€ 7.695.461,42	€ 7.695.461,42	€ 3.078.184,57

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 “Classificazione delle prestazioni professionali” del decreto ministeriale 17 giugno 2016 “la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, **fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera**”, e di quanto precisato da ANAC nelle Linee Guida n. 1 paragrafo V, ai fini della qualificazione “nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti **quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare**”.

Ciò premesso, per le **Id. Opere V.01, V.02, S.02, S.04** ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 99 e del'art.40 dell'allegato II.12, parte V, del Codice.

La comprova del requisito è fornita mediante

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche o con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

I servizi devono essere comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

In ogni caso, un lavoro non può essere computato più d'una volta per ciascun operatore economico, qualora in relazione al medesimo lavoro siano svolti tutti i livelli di progettazione od il servizio di direzione lavori od il servizio di coordinamento della sicurezza.

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nell'arco temporale di riferimento ovvero la parte di essi eseguita e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile oppure ancora in corso di esecuzione.

Gli importi soglia si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

Nulla rileva, in caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano realizzati, in corso o non ancora iniziati.

Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, deve essere dichiarata la quota parte eseguita dal concorrente.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari possono concorrere anche se non ancora costituiti.

In tal caso il modello offerta economica deve essere sottoscritto dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziare e dovrà contenere l'impegno **(inserito di default nel modello offerta economica)** che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice e risultare da scrittura privata autenticata.

Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, secondo le modalità specificate al punto A.1.bis) del paragrafo 13, le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12 del Codice.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione agli appositi albi professionali e specifici requisiti di abilitazione previsti dalla vigente normativa, previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi deve essere posseduto, nel complesso, dal raggruppamento.

Il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando il divieto di frazionamento. I due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere stati svolti anche da due diversi componenti del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 68 comma 9 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della SA nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ' DI INGEGNERIA E DEI GEIE

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (art. 38, c. 2, Allegato II.12 del Codice). Ai fini della qualificazione si applica quanto disposto dall'art. 67 del Codice.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione agli appositi albi professionali e specifici requisiti di abilitazione previsti dalla vigente normativa, previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei **requisiti di ordine speciale** richiesti dal presente disciplinare e/o per migliorare la propria offerta (commi 1 e 12).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di ordine speciale di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve per entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, **salvo che quest'ultima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.**

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti relativi ai titoli di studio e/o professionali richiesti, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale, nonché i requisiti di ordine speciale previsti dal disciplinare e oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) impegnarsi (vedi modello dichiarazione avvalimento allegato), verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, e la dichiarazione dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il subappalto è ammesso per le seguenti attività: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Non è pertanto ammesso il subappalto per la relazione geologica. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

Le attività subappaltate non possono costituire oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione dell'esigenza di garantire uniformità al progetto da predisporre, evitando una eccessiva frammentazione.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice *“i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese”*. Gli operatori *“per ragioni legate all'oggetto dell'appalto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”* possono indicare una diversa soglia all'interno dell'Allegato A.1ter Dichiarazioni aggiuntive.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, **pari al 2% dell'importo comprensivo di opzioni e al netto dei servizi di progettazione e di CSP** e precisamente di importo pari ad **€ 14.498,20 (2% di € 724.910,15)**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, imputabili ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura *“Garanzia provvisoria per accordo quadro per servizi di ingegneria relativi a nuove opere e manutenzione del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città metropolitana di Firenze – zona 1 Alto Mugello e Mugello Ovest – CIG__ (CIG REPERIBILE SULLA PIATTAFORMA START)*.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp;

- da cauzione, mediante accredito, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Città Metropolitana – UNICREDIT Spa – via Vecchietti n. 11 (Filiale Vecchietti B) – Codice IBAN: IT 81 K 02008 02837 000101176799, riportando in causale, la dicitura “Garanzia provvisoria per accordo quadro per servizi di ingegneria relativi a nuove opere e manutenzione del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città metropolitana di Firenze – zona 1 Alto Mugello e Mugello Ovest – CIG___ (REPERIBILE SULLA PIATTAFORMA START). Si precisa che il deposito è infruttifero;

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà in ogni caso, essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 117, comma 12 del Codice e deve:

- contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato dal D.M. 16 gennaio 2022, n. 193;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- prevedere espressamente:
 - . la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
 - . la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - . la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - . essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
 - . essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l’emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 106, comma 8 del Codice nei termini di seguito indicati:

- 1) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- 2) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata al punto 1);

- 3) riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni indicate nell'allegato II.13 del Codice]. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate ai punti 1) e 2). In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Il concorrente che voglia usufruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice deve dichiarare nella domanda di partecipazione di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza. Il concorrente inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Il concorrente che voglia usufruire della riduzione quale micro, piccola o media impresa deve dichiarare nel DGUE Parte II di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc...).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00**, come da delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 o successiva delibera pubblicata al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara. **Il CIG di gara è reperibile all'interno della Piattaforma nella sezione "LOTTI".**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE 2.0, ove possibile.

12. CONTROLLI FVOE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Codice a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema FVOE 2.0.

L'operatore economico, a tal fine, deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) seguendo le istruzioni ivi contenute.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e ove richiesto la documentazione allegata deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100 comma 3, 105 e l'allegato II.8 del Codice.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine del giorno 18 agosto 2025 alle ore 16.00** la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) **A.1), A.1.bis), A.1.ter), A.2), A.2.bis), A.2.ter), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.9)**, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) L'OFFERTA TECNICA, di cui ai successivi punti **B.1) e B.2)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

C) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto **C.1)**, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo relativo alla Piattaforma telematica di negoziazione

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l'art. 101 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A.1) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è compilata online sulla Piattaforma con le modalità indicate nel presente disciplinare. Contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda indica inoltre:

- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

Con l'invio della domanda di partecipazione si danno per conosciuti ed interamente accettati da parte dell'operatore economico gli obblighi previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 36/2023.

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al 2.2 del presente disciplinare, dovrà:

- **accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **scegliere** la funzione "Presenta offerta";

completare:

- il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- il passo 2 "Gestione della documentazione - amministrativa", da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "Domanda di partecipazione";

- **scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema;
- **firmare digitalmente** il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **inserire** nel sistema il documento "domanda di partecipazione - nome impresa" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura. In caso di studio associato la domanda deve essere firmata da tutti gli associati, nel caso di firma disgiunta deve essere allegato l'atto che attesti tali poteri.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i **soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice** e indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i

medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta **in particolare:**

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
- membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- direttore tecnico, socio unico. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- l'amministratore di fatto, ove presente.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell'operatore riunito ovvero le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito, dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferita.

Per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple":

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale con riferimento a ciascun Id. Opera, relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ciascuno dei membri dell'operatore riunito, coerentemente ai ruoli del gruppo di lavoro;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri dell'operatore riunito.

Le quote di cui ai suddetti punti devono essere dettagliate all'interno del medesimo spazio relativo alle quote dei requisiti disponibile sulla Piattaforma.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

CONSORZI ART. 66 COMMA 1, LETTERA f)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 66, comma 1, lettera f) del Codice deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio;
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
- inserirla nell'apposito spazio.

A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5 e 6 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

A.1.ter) DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE

L'operatore dovrà inserire nel sistema START nell'apposito spazio il modello A.1.ter Dichiarazioni Aggiuntive che dovrà essere **firmato digitalmente** per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascun operatore economico;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria.

A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Dato atto di quanto previsto dall'art. 91 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), gli operatori economici dovranno compilare il DGUE, autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le condizioni dettagliate nel presente paragrafo.

Per gli operatori economici partecipanti in forma singola o riunita, per le ausiliarie e le consorziate esecutrici, il sistema START prevede la compilazione del DGUE tramite **questionario on line** con le modalità indicate per la domanda di partecipazione. In caso di partecipazione riunita la compilazione è da effettuarsi per tutti i soggetti da parte della mandataria. **Tale documento, firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto, deve essere inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto per i seguenti soggetti:**

- concorrente partecipante come impresa singola (**DGUE generato dalla Piattaforma**);
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, per tutti gli operatori economici

che partecipano alla procedura in forma congiunta (**DGUE generato dalla Piattaforma**);

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero per l'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate (**DGUE generato dalla Piattaforma**);

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, per il consorzio e i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (**DGUE generato dalla piattaforma**);

- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, per l'impresa ausiliaria (**DGUE generato dalla Piattaforma**).

L'operatore dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1 del Codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico indica le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

L'operatore dichiara altresì di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 100 del Codice.

Sono da compilare, a titolo **esemplificativo e non esaustivo**:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Sezione A

In caso di partecipazione in raggruppamento ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d) e) ed f) del Codice si richiede la compilazione della parte "*l'operatore economico partecipa insieme ad altri*" specificando negli appositi campi il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, gli altri operatori economici che partecipano

alla procedura di appalto e/o la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Sezione B

Il concorrente in corrispondenza della sezione "informazioni sull'operatore economico" inserisce tramite il tasto "aggiungi" ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della **sezione C**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della **sezione D**.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal Codice.

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice

Per ciascun motivo di esclusione della sezione A, in caso di risposta affermativa, il concorrente deve integrare le informazioni richieste attraverso il pulsante "aggiungi". Per ciascun motivo di esclusione sezioni B, C, D, in caso di risposta affermativa devono essere compilati i campi con le informazioni aggiuntive richieste.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come operatore economico singolo (**DGUE generato dalla Piattaforma**);
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (**DGUE generato dalla Piattaforma**);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate (**DGUE generato dalla Piattaforma**);
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (**DGUE generato dalla Piattaforma**);
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, dall'impresa ausiliaria (**DGUE generato dalla Piattaforma**).

A.2.bis) AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (GRUPPO DI LAVORO)

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il **modello** disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come operatore economico singolo;
- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente - a cura dei medesimi soggetti firmatari di ciascuna domanda di partecipazione come sopra indicato - ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto.

A.2.ter) MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il **modello** disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente - a cura dei medesimi soggetti firmatari di ciascuna domanda di partecipazione come sopra indicato - ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto.

A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti nel disciplinare di gara deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

ed allegare i documenti di cui ai punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.

A.3.1) Il **DGUE** dell'impresa ausiliaria, generato dalla Piattaforma START, firmato digitalmente dal dichiarante munito del potere di rappresentanza.

A.3.2) Il documento "**DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA**", resa con l'apposito **modello** reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice**, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

A.3.3) IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di partecipazione o migliorativi dell'offerta tecnica e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata per l'intero svolgimento dell'appalto;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;

oppure

- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alla lett. f) dell'art. 66 del Codice, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui ai punti A.4.1) e A.4.2).

A.4.1) Il **DGUE**, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, generato dalla Piattaforma START.

A.4.2) La “**DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE**”, utilizzando il **modello** disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 94, c. 3 del Codice**, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l’amministratore di fatto ove presente).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

A.5) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA AZIENDALE

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all’art. 161 e dell’art. 186-bis del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale **ed è sempre necessario l’avalimento dei requisiti di un altro operatore** (l’impresa ausiliaria deve compilare il *modello A.3.2 che deve essere inserito nell’apposito spazio sulla Piattaforma, unitamente al contratto di avalimento, anch’esso inserito nello spazio apposito*). Queste imprese devono dichiarare, nell’apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal Tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.

Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell’apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell’operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., devono indicare nel DGUE nella sezione C – Parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 124, comma 4 del Codice e allegarli sulla Piattaforma START.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e allegarli sulla Piattaforma START.

L’inserimento di tutta la documentazione prodotta dall’impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.6) UNA GARANZIA dell’importo di € 14.498,20 pari al 2% dell’importo stimato al netto dei servizi di progettazione e di CSP, ai sensi dell’art. 106 del Codice.

A.7) IL DOCUMENTO attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad **€ 165,00**.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 598 del 30/12/2024, con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla Piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

A.8) IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del sistema pagoPA.

L'operatore economico deve accedere tramite il seguente link <https://cittametropolitanafirenze.055055.it/imposta-di-bollo-su-istanze-di-partecipazione-alla-gara-ufficio-gare-e-contratti> e compilare la maschera con le informazioni richieste (rag. sociale, cod. fiscale/P.I., CIG della gara, importo di € 16.00 con il punto a separare i decimali, indirizzo e-mail). Nella schermata successiva l'operatore potrà decidere di pagare direttamente on line tramite carta di credito, bonifico bancario o altre modalità oppure in alternativa stampare l'avviso ed effettuare il pagamento usufruendo della lista dei canali utilizzabili indicati all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata nell'apposito spazio "imposta di bollo" predisposto per la presente procedura sulla Piattaforma START."

A.9) PATTO DI INTEGRITA' stipulato con la Città metropolitana di Firenze attestante l'impegno reciproco nel rispetto delle misure adottate per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Tale documento disponibile in documentazione di gara deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice dall'impresa ausiliaria;

e **firmato digitalmente** per espressa accettazione a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito **a pena di esclusione** nel sistema START nell'apposito spazio "patto di integrità".

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al modello A.1.ter)

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Il concorrente allega

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

B.1) OFFERTA TECNICA, da inserire nel sistema nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale:

- dal libero professionista;
- in caso di studio associato: con le modalità indicate per la domanda di partecipazione;
- in caso di impresa singola: dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
- in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, **pena l'esclusione** dalla gara.

L'offerta tecnica dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate in successivo paragrafo del presente disciplinare di gara.

B.2) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il **modello** disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come operatore economico singolo;
- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica".

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35 del Codice.

In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;

- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscure le parti ritenute non divulgabili.

Si ricorda che per poter affermare la presenza di segreti tecnici e commerciali è necessario che le fattispecie indicate integrino quanto previsto dall' art. 98 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005 e successive modificazioni).

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

La stazione appaltante comunque si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

C.1) OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica mediante indicazione, a pena di esclusione, del ribasso percentuale unico **sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 494.971,09** (pari al 35% dell'importo a base di gara) il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "offerta economica".

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta

- in caso di operatore economico singolo: dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
- in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. **Con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

Ai sensi dell'art. 17, c. 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica C.1), alla domanda di partecipazione. La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata: in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice e sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 41, comma 15-bis del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

La commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice procederà al giudizio delle offerte tecniche in base agli elementi di valutazione riportati nei successivi paragrafi.

All'offerta economica sarà attribuito il punteggio sulla base del ribasso percentuale unico indicato dall'offerente.

Sono ammesse solo offerte in ribasso.

Non sono ammesse offerte in variante.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice la stazione appaltante valuta la congruità, serietà e realizzabilità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con uguale punteggio complessivo si aggiudicherà in favore dell'operatore economico che avrà riportato il punteggio più elevato all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante.

L'Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 108, c. 10 del Codice, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

14.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE			Punteggio massimo
Criterio	Sub-criterio	Descrizione sintetica	
		Presentazione di un numero massimo di n. 4 progetti esecutivi. Tali esempi di progettazione esecutiva espletari dovranno essere puntualmente descritti in modo da evidenziare la propria capacità tecnica di realizzare le prestazioni richieste. Gli esempi di progettazione dovranno riguardare i seguenti interventi: - sistemazione ed adeguamento di strade esistenti;	

A		- opere d'arte minori a corredo del tracciato stradale (opere di sostegno, sottopassi e cavalcavia, ecc...); - opere di ripristino, consolidamento e protezione del corpo stradale (consolidamenti di versanti, pendici, scarpate; protezione di versanti, pendici, scarpate); - opere di sistemazione idraulica a difesa del corpo stradale (protezioni attraversamenti idraulici, regimentazioni acque meteoriche, ecc...). az-Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento	40
	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico:		
B	B.1	Modalità di esecuzione del servizio di progettazione e CSP con riguardo: - alla descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio al variare della tipologia di opera su cui intervenire; - all'organizzazione dell'ufficio di progettazione ed alle strumentazioni rese disponibili per lo stesso; - alla metodologia di approccio alle diverse tematiche progettuali con particolare riferimento all'organizzazione delle fasi di cantiere al fine di ridurre l'impatto dell'intervento sulla viabilità esistente. In particolare lo sviluppo delle fasi della progettazione dovrà essere modulato in modo da evidenziare le parti ritenute meritevoli di maggiore approfondimento, in funzione della tipologia di opera su cui intervenire	15
	B.2	Modalità di esecuzione del servizio di direzione lavori e CSE con riguardo: - all'organizzazione dell'ufficio DL; - alle modalità di svolgimento del servizio di CSE e sua integrazione con l'ufficio DL	10
	B.3	Descrizione delle modalità con cui si intende interagire con la committenza e con gli enti competenti anche con riferimento alla scansione delle riunioni periodiche in fase di progettazione e direzione lavori	5
	B.4	Consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di progettazione, direzione lavori, CS, con l'indicazione delle posizioni di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali oltre all'organigramma del gruppo di lavoro adibito	10

		all'espletamento delle varie fasi attuative del servizio	
TOTALE PUNTEGGIO			80

In dettaglio, di seguito, i criteri di valutazione in base ai quali la commissione giudicatrice procederà alla valutazione.

Nel conteggio del numero massimo di facciate da produrre per ciascun criterio e sub-criterio non si terrà conto di eventuali copertine ed indici.

Criterio A

Professionalità ed adeguatezza dell'offerta desunta dalla presentazione di un numero massimo di n. 4 (quattro) progetti esecutivi. Tali esempi di progettazione esecutiva espletati dovranno essere puntualmente descritti in modo da evidenziare la propria capacità tecnica di realizzare le prestazioni richieste. Gli esempi di progettazione dovranno riguardare i seguenti interventi:

- sistemazione ed adeguamento di strade esistenti;
- opere d'arte minori a corredo del tracciato stradale (opere di sostegno, sottopassi e cavalcavia, ecc...);
- opere di ripristino, consolidamento e protezione del corpo stradale (consolidamenti di versanti, pendici, scarpate, ecc...; protezione di versanti, pendici, scarpate, ecc...);
- opere di sistemazione idraulica a difesa del corpo stradale (protezioni attraversamenti idraulici, regimentazioni acque meteoriche, ecc...).

Ogni singolo progetto presentato dovrà essere descritto da:

- un elaborato testuale, composta al massimo da 2 facciate modello A4 (per un totale per i quattro progetti di 8 facciate), ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10, che contenga le seguenti informazioni:

- committente;
- titolo del Progetto;
- progettista firmatario;
- periodo di svolgimento del servizio di progettazione;
- breve descrizione dell'intervento e delle problematiche affrontate nella progettazione;
- importo dei lavori progettati e suddivisione in classi e categorie ai sensi del DM 17/06/2016;

- un elaborato grafico, contenente i seguenti documenti che saranno oggetto di valutazione per un numero massimo di n. 6 (sei) tavole grafiche in formato A3 (per un totale per i quattro progetti di n. 24 tavole):

- estratti dell'elenco elaborati del progetto dell'intervento;
- estratti di elaborati grafici (planimetrie, profili, sezioni e dettagli costruttivi);
- estratti delle relazioni specialistiche (stradale, geologica, idraulica, strutturale, ecc...).

- dichiarazione/attestato/certificato di regolare esecuzione del servizio rilasciato dal committente. In assenza di tale documento il progetto presentato non potrà essere preso in considerazione dalla Commissione.

Il peso massimo del criterio è pari a 40 punti.

Criterio B

Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, **peso massimo del criterio 40 punti.**

Redazione di una relazione tecnica di offerta che descriva:

Sub-criterio B.1

Le modalità di esecuzione del servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riguardo:

- alla descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio al variare della tipologia di opera su cui intervenire;
- all'organizzazione dell'ufficio di progettazione ed alle strumentazioni rese disponibili per lo stesso;
- alla metodologia di approccio alle diverse tematiche progettuali con particolare riferimento all'organizzazione delle fasi di cantiere al fine di ridurre l'impatto dell'intervento sulla viabilità esistente.

In particolare lo sviluppo delle fasi della progettazione dovrà essere modulato in modo da evidenziare le parti ritenute meritevoli di maggiore approfondimento, in funzione della tipologia di opera su cui intervenire.

La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 6 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10.

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 15 punti.

Sub-criterio B.2

Le modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con riguardo:

- all'organizzazione dell'ufficio DL;
- alle modalità di svolgimento del servizio di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione e sua integrazione con l'ufficio DL.

La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 4 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10.

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 10 punti.

Sub-criterio B.3

Le modalità con cui si intende interagire con la committenza e con gli enti competenti anche con riferimento alla scansione delle riunioni periodiche in fase di progettazione e Direzione Lavori.

La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 2 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10.

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 5 punti.

Sub-criterio B.4

La consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione dell'elenco dei professionisti, personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, con l'indicazione:

- della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente);
- delle rispettive qualificazioni professionali;
- delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto;
- degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;

oltre all'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 5 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10.

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 10 punti.

CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA COMPONENTE QUALITATIVA

Criterio A

In merito a tale criterio saranno considerate più adeguate le offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità e adeguatezza dimostrata dal concorrente in merito alla tipologia dei servizi in appalto. Saranno valutati i progetti esecutivi effettivamente realizzati dal concorrente e da questo ritenuti affini all'oggetto dell'appalto così da evidenziare la propria capacità tecnica di realizzare le prestazioni richieste e che rispondono agli obiettivi che persegue la

stazione appaltante in termine anche di ottimizzazione del costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

Criterio B

In merito a tale criterio saranno considerate più adeguate le offerte la cui documentazione consenta quanto di seguito indicato.

Sub-criterio B.1 – valutare le modalità di esecuzione del servizio di progettazione e del coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione con riguardo:

- alla descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio al variare della tipologia di opera su cui intervenire;
- all'organizzazione dell'ufficio di progettazione ed alle strumentazioni rese disponibili per lo stesso;
- alla metodologia di approccio alle diverse tematiche progettuali con particolare riferimento all'organizzazione delle fasi di cantiere al fine di ridurre l'impatto dell'intervento sulla viabilità esistente.

In particolare lo sviluppo delle fasi della progettazione dovrà essere modulato in modo da evidenziare le parti ritenute meritevoli di maggiore approfondimento, in funzione della tipologia di opera su cui intervenire.

Sub-criterio B.2 – valutare le modalità di esecuzione del servizio di Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con riguardo:

- all'organizzazione dell'ufficio DL;
- alle modalità di svolgimento del servizio di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione e sua integrazione con l'ufficio DL.

Sub-criterio B.3 – valutare le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi - conferenza di servizi, acquisizioni pareri, procedure espropriative, validazioni e approvazione del progetto, esecuzione dei lavori, collaudo - rispetto a frequenza e modalità di comunicazione.

Sub-criterio B.4 – valutare la consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio con riguardo all'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative e delle loro capacità professionali in particolare:

- adeguatezza dei profili proposti in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto;
- organizzazione del servizio sotto il profilo professionale, anche con l'utilizzo di metodologie di Project Manager.

14.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La determinazione dei coefficienti Vai per quanto riguarda i criteri di valutazione di **natura qualitativa** è effettuata tramite il metodo del confronto a coppie.

I coefficienti Vai sono determinati attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra zero e uno, con approssimazione alla terza cifra decimale, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “**confronto a coppie**”.

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per ciascuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa determina la propria preferenza fra ogni coppia di offerte come segue:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti

- parità: 1 punto

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. La somma più alta viene riportata ad uno, proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate, trasformandole in coefficienti definitivi.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, la Commissione procederà alla valutazione discrezionale dell'offerta tecnica, tenendo conto dei sopraelencati criteri di valutazione, attribuendo per ognuno dei criteri un coefficiente tra lo "0" (zero) e "1" (uno) determinato come media tra i coefficienti attribuiti da parte dei singoli componenti la Commissione.

Nell'attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli componenti la Commissione verranno rispettate le seguenti corrispondenze:

ottimo = 1,00

distinto = 0,80

buono = 0,60

discreto = 0,40

sufficiente = 0,20

insufficiente = 0,00

Ciascun commissario attribuisce quindi un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel disciplinare. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

14.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La determinazione del coefficiente per quanto riguarda l'offerta economica è effettuata attraverso la seguente **formula di natura non lineare** (Decreto 209/2024 per affidamenti superiori a 140.000 euro).

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^{\alpha} \cdot X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- R_{med} = media ribassi offerti;
- α = coefficiente 0,3;
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 20.

Ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024 (c.d. Correttivo 2025), si precisa che il ribasso economico offerto riguarderà soltanto il 35% dell'importo posto a base di gara.

14.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio finale secondo il metodo di calcolo aggregativo-compensatore.

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

Dove:

- P_i = indice di valutazione dell'offerta (i);
 - $\sum_n$ = sommatoria
 - n = numero totale dei requisiti;
 - W_i = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;
 - V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- Il risultato del prodotto $[W_i * V_{ai}]$ viene arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni. Resta esclusa detta possibilità per le dichiarazioni sul subappalto obbligatorio/qualificante;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata produzione della dichiarazione di elementi a corredo dell'offerta aventi rilevanza in fase di gara, quali la garanzia provvisoria, la dichiarazione o il contratto di avvalimento, il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata produzione e/o sottoscrizione del patto di integrità può essere oggetto di soccorso istruttorio.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla

documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e su richiesta del RUP svolge anche attività nella verifica della anomalia.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice e sulla Piattaforma START, nell'area dedicata alla gara, un avviso relativo a tale pubblicazione.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la gara sarà presieduta dal Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri della Città metropolitana di Firenze.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, come previsto dal Regolamento dei Contratti della Città metropolitana di Firenze, comunicandolo agli offerenti per mezzo della Piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

La prima seduta avrà luogo **il giorno 19 agosto 2025 alle ore 9.00.** Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Piattaforma START.

La stazione appaltante, ai sensi del c. 3 dell'art. 107 del Codice, si riserva la facoltà, dopo la scadenza del termine della gara, di esaminare le offerte prima della verifica della busta amministrativa (inversione procedimentale). Tale facoltà, in caso di attivazione, sarà comunicata, con apposito avviso, sulla Piattaforma Start, indicando le modalità della verifica dei requisiti di idoneità.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente pervenuta sulla Piattaforma entro il termine perentorio, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso.

Il Dirigente responsabile del contratto, di concerto con il RUP, adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, tramite il seggio di gara.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi dell'art. 24 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0, reso disponibile dall'ANAC.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione procederà all'apertura delle buste dei singoli concorrenti e alla verifica formale dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Successivamente, la commissione inserirà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche nel sistema telematico.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, si procederà all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma telematica genera la graduatoria e la commissione procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, qualora individui offerte che appaiano anormalmente basse, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, nel caso in cui, in base agli elementi specifici definiti dai documenti di gara, la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del Codice, a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra **la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta all'organo competente per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione**

Quest'ultimo procederà, tramite l'ufficio gare, alle verifiche dei requisiti generali e speciali.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto qualora venga accertato che l'offerta prima classificata non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante, provvede a richiedere all'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, c. 5 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Entro 5 giorni comunica l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, c. 1, lett. c) del Codice.

Il periodo di *stand still* decorre dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (art. 18, comma 3 del Codice).

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 l'accesso agli atti della procedura di gara è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del Codice, ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a) del Codice possono essere escluse dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, **secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da rilasciare secondo quanto indicato al paragrafo 13 punto B.2, segreti tecnici o commerciali. Nel caso in cui l'operatore economico indichi la presenza di segreti tecnici e commerciali deve allegare nella documentazione di gara, all'interno dell'offerta tecnica, una copia dell'offerta stessa oscurata nelle parti considerate non divulgabili.** Si precisa che l'Amministrazione consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi. E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della BDNA, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della verifica antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. Ai sensi dell'art. 106 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tramite comunicazione dell'aggiudicazione e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta alla stazione appaltante polizza di responsabilità civile professionale prevista all'art. 15 del CSA. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. La polizza copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017, n. 124.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento dei Contratti della Città metropolitana di Firenze, il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. **Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, che vengono stimate in circa € 4.400,00.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario dichiara di attenersi ai Protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>.

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e secondo le modalità del Regolamento della Città Metropolitana di Firenze sull'accesso documentale, civico e generalizzato consultabile al seguente indirizzo: <https://www.cittametropolitana.fi.it/urp-chi-siamo/urp-accesso-agli-atti/>.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i verbali e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

In caso di segreti tecnici o commerciali il concorrente deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;**

- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili.

Si ricorda che per poter affermare la presenza di segreti tecnici e commerciali è necessario che le fattispecie indicate integrino quanto previsto dall' art. 98 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005 e successive modificazioni).

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4 del Codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati Città Metropolitana di Firenze.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Direzione Gare, Contratti ed Espropri
Il Dirigente
Dott. Otello Cini

<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</i>
--